

## 11. I nuovi termini di detrazione dell'IVA e di registrazione delle fatture di acquisto si applicano a quelle emesse e ricevute nel 2017

<b>FONTE</b>	Direttore Agenzia delle Entrate
<b>RIFERIMENTO</b>	Audizione Commissioni bilancio Camera e Senato del 4.05.2017

Con la manovra fiscale 2017, contenuta nel D.L. n 50/2017 in vigore dal 24 aprile 2017, è stato stabilito che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Inoltre con specifica modifica dell'articolo 25, comma 1 del DPR n. 633/72 è stato anche stabilito che le fatture di acquisto dovranno essere registrate nel registro IVA prima della registrazione della liquidazione periodica nella quale si vuole detrarre l'IVA ed entro la scadenza della dichiarazione Iva dell'anno successivo a quello di emissione della fattura.

Il direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in audizione alle commissioni Bilancio di

Camera e Senato sulla manovra correttiva dei conti pubblici, il 4 maggio 2017, ha chiarito che i nuovi termini per la detrazione dell'IVA e di registrazione delle fatture di acquisto, «*si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017*». Le nuove regole si applicano infatti all'anno «*in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell'imposta*» previsti dalla normativa IVA.

Il direttore delle Entrate ha altresì evidenziato che i nuovi termini si allineano a quanto previsto in ambito comunitario dall'articolo 179 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui come osservato dalla Corte di Giustizia UE «*il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verificano l'esigibilità dell'imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto, fatta salva la facoltà degli Stati membri, nell'ambito della discrezionalità loro accordata dall'articolo 180 della citata direttiva, di consentire termini più ampi*».

## 12. I chiarimenti dell'Agazia delle Entrate sulle nuove norme introdotte dalla "Manovra correttiva" in materia di compensazione dei crediti d'imposta

<b>FONTE</b>	Agenzia delle Entrate
<b>RIFERIMENTO</b>	Ris. n. 57/E del 4 maggio 2017

Con la risoluzione n. 57/E, datata 4 maggio 2017, l'Agazia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle norme più restrittive introdotte dal D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva) in materia di compensazione dei crediti d'imposta e che non pochi dubbi hanno generato tra contribuenti e operatori in ragione del fatto che il decreto non riporta alcuna indicazione temporale circa la loro efficacia.

Innanzitutto nella risoluzione si chiarisce che l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione per l'utilizzo in compensazione i crediti superiori a 5.000 euro (antecedentemente il limite era fissato a 15.000 euro) si rende applicabile dalle dichiarazioni presentate dallo scorso 24 aprile.

Pertanto, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017, possono essere effettuate compensazioni fino a 15.000 euro senza visto e le deleghe di pagamento pur esibite successivamente al 24 aprile utilizzando in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi fino a 15.000 euro non potranno essere scartate.

A tal proposito va anche evidenziato che la risoluzione in esame parla espressamente di importo inferiore a 15.000 euro ma la norma originaria fa riferimento al limite di 15.000 euro compreso ed è pertanto questo il limite corretto.

Invece, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 si applicheranno le nuove regole e quindi le compensazioni saranno ammesse senza visto, solo fino all'importo di 5.000 euro.

Sono da considerarsi pertanto conformi alla legge gli utilizzi in compensazione, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017, dei crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro e senza oltrepassare la soglia dei 15.000 euro risultanti dalle dichiarazioni IVA 2017 presentate nei mesi scorsi (generalmente entro il 28 febbraio 2017) e prive del visto di conformità.

Al contrario, se sono presentate dichiarazioni integrative successivamente al 24 aprile è necessario apporre il visto di conformità se si intendono compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Infine nella risoluzione in esame si precisa anche che le nuove regole introdotte dal decreto legge n. 50/2017, si applicano fin da subito anche con riferimento alle modalità di presentazione degli F24.

In pratica, indipendentemente dall'importo oggetto di compensazione, i soggetti titolari di partita Iva, per procedere con la compensazione dal 24 aprile 2017, devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agazia delle Entrate.

## 13. Emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate con le indicazioni operative per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riproposta dalla Legge di bilancio 2017

<b>FONTE</b>	Agenzia delle Entrate
<b>RIFERIMENTO</b>	Circolare n. 14/E del 27.04.2017

Il 27 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E con cui fornisce i chiarimenti per quanto concerne le novità rispetto alla precedente versione della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa) e delle partecipazioni reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2017.

La legge di bilancio 2017 ha infatti riproposto detta misura agevolativa che consiste nel riallineamento", e cioè nella possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio nel con alcune novità che riguardano il bilancio in cui individuare i beni rivalutabili, ossia quello che fa riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e il bilancio in cui deve essere eseguita la rivalutazione, ossia quello che riguarda il bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

### Soggetti beneficiari

Possono accedere alla rivalutazione coloro che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e nello specifico le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Ed Sono altresì ammessi soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

### Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni d'impresa, (con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,

nonché le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Per poter effettuare la rivalutazione i beni e le partecipazioni devono però essere iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

### Metodi di rivalutazione e affrancamento

La rivalutazione può essere eseguita adottando uno dei metodi indicati dal D. M. 162 del 2001 e cioè per i beni ammortizzabili, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento.

Insieme alla rivalutazione, è possibile effettuare l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Invece, con il riallineamento è possibile adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015.

La disciplina del riallineamento può essere utilizzata insieme alla rivalutazione del bene; con il riallineamento si ottiene il riconoscimento

# Normativa fiscale

fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza

l'ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali.

## 14. Nuova “stretta” alla disciplina ACE introdotta dalla “Manovra correttiva”

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	D.L. n. 50/2017

L’Aiuto alla crescita economica, (noto con l’acronimo di ACE), è un’agevolazione fiscale per le imprese introdotta con il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. Si tratta in pratica di una riduzione dell’imposizione dei redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. Con questa agevolazione in pratica lo Stato si propone di ridurre lo squilibrio fiscale tra le imprese che si finanziano con capitale proprio (ossia quelle agevolate dall’Ace) e le imprese che si finanziano con il ricorso al debito. In definitiva l’Ace si propone di favorire una ripatrimonializzazione delle imprese.

Dal punto di vista operativo l’Ace consente di dedurre dal reddito complessivo imponibile il rendimento nozionale del capitale proprio dell’azienda.

Dopo la legge di Bilancio 2017 che ha modificato la disciplina ACE prevedendo, tra l’altro, già dal periodo d’imposta 2016, nuove regole per il calcolo dell’agevolazione, soprattutto per le imprese individuali e le società di persone, l’articolo 7 del D.L. n. 50/2017 apporta ulteriori modifiche alla misura, di fatto depotenziandola, sia per le società di capitali sia per gli imprenditori individuali, le snc e le sas in contabilità ordinaria.

Le modifiche decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (quindi dall’esercizio 2017 per i soggetti solari).

Le modifiche introdotte dalla L. n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) sono:

- riduzione del tasso di rendimento nozionale da utilizzare per calcolare il beneficio, dal 4,75% per l’esercizio 2016

al 2,3% per il 2017 e al 2,7% dal 2018 in poi;

- l’introduzione della diminuzione della base Ace in caso di incremento degli investimenti di titoli e altri valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni.

Con il D.L. n. 50/2017 si prevede ora che, a decorrere dall’esercizio 2017, per le società di capitali gli incrementi e i decrementi di base Ace siano calcolati come variazione del capitale proprio alla chiusura dell’esercizio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, e non più rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio 2010.

In pratica ciò significa che, dall’esercizio 2017, il calcolo della base Ace è fatto con riferimento alla chiusura dell’esercizio 2012, e quindi rilevano le movimentazioni 2013-2017 mentre le movimentazioni del capitale proprio intervenute negli esercizi 2011 e 2012 non hanno più rilevanza nel calcolo dell’agevolazione. Risultano così molto penalizzati

I contribuenti che, in conseguenza dell’introduzione del beneficio, si erano fin da subito attivati per trarre vantaggio dalla misura ACE, attraverso capitalizzazioni consistenti effettuate nel 2011 e 2012, ossia nei primi due esercizi di operatività dell’agevolazione risultano pertanto penalizzati dalle modifiche introdotte.

Per i soggetti IRES ciò si tradurrà in un incremento d’imposta pari allo 0,552% che corrisponde alla perdita di rendimento nozionale per gli anni 2011-2012 ( $0,552\% = 2,3\%$  e cioè l’aliquota rendimento nozionale moltiplicato 24% che è aliquota IRES).

Inoltre, per le imprese individuali e le società di persone, viene ritoccata la modifica contenuta nella legge di Bilancio innanzi descritta in quanto per questi contribuenti:

# Normativa fiscale

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'ACE.

La nuove disposizioni in materia di ACE prevedono altresì che la determinazione

dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Pertanto, le imprese, nei calcoli degli acconti d'imposta per il 2018 (calcolo da effettuare nella dichiarazione di quest'anno), dovranno tener conto delle nuove regole.

In pratica per l'acconto IRES dovranno effettuare un fare un calcolo parallelo, individuando una seconda base imponibile ACE (oltre a quella utilizzata per il saldo) nella quale escludere gli incrementi e i relativi decrementi del 2011.

## 15. Incombe sul contribuente l'onere della prova dell'inerenza delle spese portate in deduzione nella determinazione del reddito di impresa

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 9466 del 12.04.2017

L'articolo 109, comma 5, del Tuir dispone che la deduzione di spese nella determinazione del reddito di impresa tassabile spetta «*se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi*».

In proposito, con sentenza n. 9466 del 12 aprile 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che la società che intenda dedurre dal reddito imponibile spese sostenute nell'attività di impresa ne deve fornire la prova di inerenza, qualora l'imputazione a conto economico sia contestata dall'amministrazione finanziaria.

In caso contrario è legittima la negazione della deducibilità in quanto «*non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa*».

Nel caso esaminato dai supremi giudici con la sentenza suddetta, a fronte di un avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva del 2007 una società distributrice di farmaci si vedeva disconoscere i costi sostenuti per consulenze, sperimentazioni chimiche e lavori scientifici, sostenuti dopo l'immissione in commercio dei prodotti medicinali realizzati dalla casa madre con sede a Bruxelles.

Più nello specifico a fronte di un accordo commerciale tra le due società, in cui l'onere di tali ricerche incombeva sulla società distributrice italiana, la Commissione tributaria regionale non ha ritenuto detta circostanza sufficiente ai fini della deducibilità fiscale così come non ha accolto le osservazioni della società verificata secondo cui le informazioni ottenute sulla «efficacia e tollerabilità dei farmaci», erano tali da farle ritenere utili ai fini del raggiungimento di un'utilità economica per la società di distribuzione. Né secondo i Supremi giudici la Commissione regionale «avrebbe dovuto accertare l'effettivo contenuto dei test di sperimentazione e stabilire se in funzione di tale contenuto la sperimentazione potesse dispiegare un'utilità economica per la società di distribuzione». Solamente la società madre, produttrice dei prodotti farmaceutici, avrebbe infatti potuto trarre vantaggio dalle spese contestate alla società distributrice, che in quanto tale non avrebbe potuto intervenire nel processo produttivo per il miglioramento dei farmaci.

Sulla base delle suddette considerazioni la Cassazione ha quindi concluso che sia «*l'onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del Dpr 597 del 1973 e del Dpr 598 del 1973, che del Dpr 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa*».



## 7. Nel caso di rientro anticipato al lavoro del dipendente in malattia, obbligatoria la rettifica del certificato telematico

<b>FONTE</b>	INPS
<b>RIFERIMENTO</b>	Circolare n. 79 del 2 maggio 2017

Con circolare n. 79 del 2 maggio 2017, l'INPS specifica le modalità e i criteri con cui è necessario procedere alla rettifica della certificazione telematica di malattia, predisposta dal medico convenzionato, in caso di prolungamento della prognosi ma anche di guarigione anticipata con previsione di specifiche sanzioni in caso di inadempienza.

In particolare nel documento si fa presente che, a fronte di un certificato di malattia ancora valido, non si può consentire al dipendente la ripresa dell'attività perché l'articolo 2087 del Codice civile impegna il datore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, mentre l'articolo 20 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) obbliga il lavoratore stesso a prendersi cura della propria salute.

Inoltre, osserva l'Istituto, poiché la certificazione dello stato di malattia determina l'erogazione della relativa indennità economica il lavoratore è tenuto alla massima correttezza nei confronti dell'Inps, in caso di guarigione anticipata.

Il lavoratore è pertanto tenuto a richiedere la rettifica della certificazione che, peraltro, per essere considerata tempestiva, deve essere effettuata prima della ripresa dell'attività lavorativa e non è sufficiente che sia antecedente al termine della malattia comunicato inizialmente.

Nella circolare in esame l'Inps ha altresì sottolineato che se, a seguito di una assenza del lavoratore a una visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, emerge che non è stata comunicata la ripresa anticipata dell'attività lavorativa (o se la stessa è stata comunicata in

ritardo), al lavoratore stesso verrà applicata la sanzione prevista per assenza ingiustificata alla visita di controllo ed il periodo sanzionato andrà fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, dato che quest'ultima viene considerata come una dichiarazione "di fatto" di fine prognosi.

Come indicato nella circolare Inps n. 166/1988, in tale evenienza la sanzione applicabile è pari al 100% dell'indennità per un massimo di dieci giorni in caso di prima assenza, 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza, del 100% dalla data della terza assenza.

A rimarcare l'importanza delle indicazioni fornite con circolare n. 79 l'Inps è anche intervenuto con una nota del 3 maggio 2017 in cui ribadisce che la rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell'Inps. L'istituto previdenziale, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione.

Nel far presente che «la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutt'oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori», l'INPS ribadisce così che «l'assenza a visita medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall'Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia)» già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo anche nel caso di ripresa dell'attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia.



## 8. Certificati di gravidanza: trasmissione all'INPS esclusivamente online

<b>FONTE</b>	INPS
<b>RIFERIMENTO</b>	Circolare n. 82 del 4 maggio 2017

Con la circolare n. 82 del 4 maggio 2017, in attuazione di una disposizione prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 179/2016) l'INPS ha reso noto che il certificato medico di gravidanza e di interruzione della gravidanza dovrà essere trasmesso all'Inps solo in via telematica.

Il medico, dopo aver inviato il certificato, comunicherà un codice identificativo all'interessata, ed eventualmente potrà rilasciare una copia cartacea del certificato stesso o dell'attestazione senza indicare la settimana di gestazione.

Il codice consentirà, a sua volta, alla lavoratrice di visualizzare il certificato tramite il sito Inps, accedendovi con codice personale Pin.

L'accesso per via telematica sarà consentito anche ai datori di lavoro.

In caso di errore, il medico potrà annullare, sempre online, il certificato solo entro la mezzanotte del giorno seguente la trasmissione. Successivamente, per l'annullamento sarà necessario presentare una richiesta alla sede territoriale Inps competente.

Solo per 3 mesi sarà ancora possibile utilizzare i certificati cartacei.

## 3. Polizze RC auto: vessatoria la clausola che impone al contraente la riparazione presso carrozzerie convenzionate in cambio di uno sconto sul premio

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione Penale
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 17794 del 7.04.17

Il Tribunale di Torino, in due recenti sentenze, (la n. 1530 del 22 marzo 2017 e la n. 657 del 7 febbraio 2017), si è pronunciato su una questione che negli ultimi anni, dopo l'entrata in vigore del risarcimento diretto nella Rc auto, ha prodotto notevole contenzioso tra alcune grandi assicurazioni e i carrozzieri.

Con alterne vicende, legate a modifiche normative, interventi dell'Antitrust e sentenze anche della Corte di giustizia europea, già da diversi anni le compagnie, per tagliare i costi di liquidazione, hanno incentivato il ricorso a riparatori convenzionati.

E con le due sentenze suddette il tribunale torinese ha sancito che l'impegno dell'assicurato a far riparare il proprio veicolo da un carrozziere convenzionato (con risarcimento in forma specifica) con la compagnia assicurativa, in cambio di uno sconto sulla polizza, è una clausola vessatoria e quindi perchè possa considerarsi produttiva di effetti deve essere dimostrato che è stata negoziata tra compagnia e cliente. Oppure che il cliente l'ha specificatamente approvata con apposita sottoscrizione della singola clausola prevista dal contratto.

In entrambi i contenziosi le cause sono state promosse da due officine assistite dai legali della Federcarrozzeri.

Più nel dettaglio secondo il Tribunale di Torino, la clausola che contiene l'impegno a rivolgersi a una carrozzeria convenzionata, pena l'applicazione di uno scoperto supplementare del 10% e il rifiuto di rinnovo alla scadenza della polizza configura una «*restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi*» e come tale, deve ritenersi clausola vessatoria, che in base agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile necessita di approvazione specifica per iscritto da parte del contraente, considerato parte debole nel contratto.

Richiamando la sentenza della Cassazione n. 1317/1998 la assicurazione aveva invece sostenuto che detta clausola «*attiene al processo di formazione del contratto e costituisce un patto interno al rapporto concluso tra le parti*». Ma il tribunale di Torino ha invece richiamando altre due pronunce della Cassazione, la n. 5733/2008 e la n. 26225/2009 che hanno a suo dire reso ormai «pacifico» che «*la sottoscrizione del generico richiamo alle condizioni di assicurazione*» è «*inidoneo a focalizzare l'attenzione del contraente debole sull'effettiva portata e contenuto delle singole clausole*». Tanto più che nel caso di specie la «*quietanza di rinnovo*» della polizza non riporta la clausola per esteso.

Spetterebbe pertanto alla compagnia, ai sensi dell'art. 34 del Codice del Consumo, provare che c'è stata trattativa sul punto, ma tale prova non è stata data.

# Adempimenti aziendali

## 4. In arrivo una «mini-proroga» per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA

<b>FONTE</b>	Viceministro dell'Economia
<b>RIFERIMENTO</b>	Question time in Commissione Finanze della Camera del 5.05.17

Durante il question time del 05 maggio 2017 in Commissione Finanze della Camera il Viceministro all'Economia Luigi Casero, ha reso noto che è intenzione del Governo disporre a breve una proroga di 10-15 giorni del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativamente al primo trimestre 2017 in scadenza al 31 maggio 2017.

L'articolo 4 del D.L. n. 193/2016, recante norme di contrasto dell'evasione, ha infatti introdotto l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente.

Nello specifico, le comunicazioni relative al primo, al terzo e al quarto trimestre devono essere inviate telematicamente entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre (pertanto, rispettivamente, entro il 31 maggio, il 30 novembre e il 28/29 febbraio), mentre quella relativa al secondo trimestre deve essere inviata entro il 16 settembre.

# Adempimenti aziendali

## 5. I prossimi “step” per la rottamazione delle cartelle illustrati nelle FAQ pubblicate nel portale EQUITALIA

<b>FONTE</b>	EQUITALIA
<b>RIFERIMENTO</b>	<a href="http://www.gruppoequitalia.it">www.gruppoequitalia.it</a>

Con la sigla FAQ, che significa Frequently Asked Questions, viene indicato l'insieme di domande e relative risposte che gli utenti rivolgono con maggior frequenza a un sito Web o a una rivista specializzata su un determinato argomento.

Equitalia ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti in materia di rottamazione delle cartelle e in particolare per quanto concerne i passaggi successivi alla scadenza dei termini di adesione avvenuta il 21 aprile scorso dopo la proroga introdotta dal D.L. n. 8/2017.

A fronte della proroga della scadenza per l'adesione anche il termine entro cui Equitalia deve comunicare al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute è stato differito al 15 giugno 2015.

Queste le principali indicazioni ricavabili dalle FAQ pubblicate:

- Equitalia invierà entro il prossimo 15 giugno a tutti coloro che hanno aderito una comunicazione specificando: quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata; l'ammontare dell'importo dovuto; la scadenza delle eventuali rate. La comunicazione

conterrà anche i relativi bollettini di pagamento;

- la normativa prevede che chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione; gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;
- per chi ha un piano di rateizzazione attivo di cui ha pagato tutte le rate al 31/12/2016 e ha aderito alla definizione agevolata e non paga la prima rata di luglio 2017, può tornare al precedente piano, riprendendo i pagamenti del piano di rateizzazione precedente;
- per chi risiede in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ha ancora tempo per aderire alla definizione agevolata fino al 21 aprile 2018 in quanto il D. L. n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, dispone per detti contribuenti che le scadenze e i termini relativi alla definizione agevolata, sono prorogati di un anno comprese quelle relative ai pagamenti.

# Adempimenti aziendali

## 6. Dal 24 aprile 2017 presentazione degli F24 recanti importi a credito in compensazione solo con procedura ENTRATEL o FISCONLINE

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	Art. 3,co. 3, D.L. n. 50/2017

Con la modifica apportata dall'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 50/2017, all'articolo 37, comma 49 bis, del D.L. n. 223/2006, dal 24 aprile 2017 è stato introdotto l'obbligo di presentazione telematica della delega per tutti i titolari di partita Iva che utilizzano in F24 un credito relativo a Iva, ritenute alla fonte, imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, Irap e crediti d'imposta esposti nel quadro RU del modello Unico. E questo indipendentemente dal saldo finale della delega stessa, che può pertanto essere anche positivo (mentre prima della modifica l'obbligo era limitato al caso di importo finale pari a zero).

Così ad esempio dal 24 aprile i sostituti d'imposta sono praticamente obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematica in quanto basta una sola compensazione, cioè la sola esposizione di un qualsiasi codice tributo a credito di natura fiscale, per obbligare aziende e professionisti a utilizzare la procedura Entratel o Fisconline (quest'ultima per i soggetti che gestiscono non più di 20 percipienti nell'anno) per la presentazione della delega di pagamento. E detta situazione di fatto può verificarsi ogni mese, ad esempio a fronte del riconoscimento anche ad un solo dipendente del bonus Renzi di 80 euro, dato che questo transita come importo a credito in F24.

La modifica obbliga quindi tutti i contribuenti a dotarsi di un'utenza telematica (le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate), anche se per le aziende medie e grandi o per le multinazionali l'adempimento non rappresenta una novità, in quanto già dotate dell'utenza telematica,

Le piccole imprese che negli anni si sono adeguate alla presentazione dell'F24 tramite l'home banking ora devono invece rivedere nuovamente la procedura di pagamento.

L'alternativa è rappresentata dal commissionare il servizio di presentazione telematica dell'F24 all'intermediario abilitato, che, però, viene caricato di un nuovo adempimento molto delicato, cioè quello di effettuare il pagamento di somme (imposte e contributi), spesso di importo rilevante.

L'utilità di questa misura, giustificata dalla lotta all'evasione fiscale, risulta però di difficile comprensione dato che già dal 2015 i crediti sono visibili in F24, e che quindi l'amministrazione finanziaria per il tramite delle banche ne acquisisce mensilmente evidenza; così come difficile risulta comprendere la ragione per cui anche i crediti da assistenza fiscale, cioè quelli trasmessi al sostituto dalla stessa Amministrazione finanziaria attraverso i flussi 730/4, debbano comunque essere oggetto di presentazione telematica.

## 5. Nullo il contratto di compravendita di quote societarie se sottoscritto con firma digitale all'insaputa del titolare

<b>FONTE</b>	Tribunale di Roma
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 1127 del 23.01.2017

Secondo quanto stabilito dall'art. 2470 del Codice Civile il contratto avente a oggetto la cessione delle quote di partecipazione al capitale di una Srl deve essere redatto con atto notarile e deve essere depositato per la pubblicazione al Registro delle Imprese.

In base a poi a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 il medesimo atto può essere pubblicato nel Registro imprese anche se «sottoscritto con firma digitale» non autenticata e trasmesso allo stesso Registro imprese solo dagli intermediari a ciò abilitati (e cioè dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali).

Inoltre, poiché fiscalmente si tratta di atti equiparati alle scritture private autenticate gli intermediari sono altresì obbligati alla registrazione presso l'agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla loro stipula.

Con sentenza n. 1127 depositata il 23 gennaio 2017 la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha sancito che è nullo il contratto di compravendita di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto con una firma digitale abusivamente utilizzata (cioè senza il consenso del titolare della smart-card contenente il dispositivo che consente di apporre tale firma) e illegittima deve ritenersi anche l'assemblea che si svolga con la partecipazione (e il voto) del soggetto qualificato come acquirente nel contratto di cessione di quote nullo per abusivo utilizzo della firma digitale del soggetto venditore.

L'articolo 21, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, sancisce infatti che

l'utilizzo del dispositivo di firma «*si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria*»; è prevista, quindi, una inversione dell'onere della prova e compete dunque a chi intende effettuare il disconoscimento della sottoscrizione, provare di non avere apposto la propria firma digitale, ma che essa è stata abusivamente utilizzata per negare di avere egli sottoscritto con firma digitale l'atto di cessione di quote di Srl.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, l'abusivo utilizzo è stato provato dal proprietario della smart-card in questione in maniera puntuale, dimostrando che, nel giorno e nell'ora in cui l'atto di cessione di quote di Srl risultava firmato digitalmente (infatti, la legge impone che all'atto di cessione di quote sottoscritto con firma digitale sia apposta anche la «marcatura temporale») si trovava in un luogo incompatibile con quello nel quale il contratto di cessione di quote era stato falsamente sottoscritto.

In conclusione, secondo il Tribunale di Roma, se viene dimostrato l'abusivo utilizzo della smart-card contenente la firma digitale, il contratto con questa sottoscritto deve ritenersi nullo (se non inesistente) e, quindi, improduttivo di qualsiasi effetto.

Inoltre, se il soggetto cessionario della partecipazione acquisita con contratto sottoscritto mediante firma digitale abusiva, partecipa come socio all'assemblea della società, devono ritenersi illegittime anche le relative deliberazioni per difetto di convocazione dell'assemblea (in quanto viene convocato il "nuovo" socio anziché colui le cui quote sono state falsamente cedute) e per la partecipazione all'assemblea di un soggetto non legittimato a prendervi parte con conseguente invalidità del voto dallo stesso esercitato.

## 6. Spetta all'autorità di vigilanza del Paese di origine il controllo dell'attività degli intermediari assicurativi in altri stati UE

<b>FONTE</b>	Tribunale di Roma
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 1127 del 23.01.2017

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 27 aprile 2017 nell'ambito della causa C-559/15 (promossa dal Consiglio di Stato italiano) è intervenuta a chiarire la delimitazione di competenze tra le autorità di vigilanza degli Stati membri nei confronti degli intermediari di assicurazione operanti nella UE.

E, nello specifico, ha stabilito che, in conformità al principio generale che attribuisce la competenza sul controllo delle compagnie di assicurazione al Paese di origine, l'intervento delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni dello Stato membro in cui vengono prestati i servizi deve essere limitato ai casi di urgenza e di pericolo reale e imminente per gli assicurati.

Nel caso posto all'esame dei giudici europei da parte del Consiglio di Stato italiano, l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) aveva vietato a una compagnia di assicurazioni con sede in Romania l'attività sul territorio italiano e la conclusione di nuovi contratti in Italia, in quanto risultava controllata da un cittadino italiano radiato in Italia dal registro degli intermediari.

La società impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio sostenendo di dover essere sottoposta unicamente al controllo delle autorità rumene ma il ricorso veniva respinto e impugnato dinanzi al Consiglio di Stato

che, appunto, prima di decidere ha chiesto il parere della Corte Ue su alcuni aspetti della direttiva 92/49 in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia UE da un lato ha osservato che rapportando la finalità della direttiva di riferimento che è quella di creare un sistema di autorizzazione unica, con il diritto per le imprese assicurative che hanno ottenuto le prescritte autorizzazione dal proprio Stato membro a esercitare la attività in tutto lo spazio Ue, si rende necessario affidare il controllo sui requisiti soggettivi, «con particolare riguardo all'onorabilità dei suoi dirigenti», nonché oggettivi allo Stato membro di origine, che ha una competenza esclusiva. Dall'altro lato, però, la Corte individua anche uno spazio di intervento per le autorità di controllo dello Stato in cui l'impresa di assicurazione fornisce i propri servizi, qualora ci siano ragioni di urgenza che richiedano un intervento rapido a tutela di assicurati e beneficiari delle polizze e in presenza di un pericolo reale e imminente.

Solo in questi casi specifici, pertanto, e a condizione che le misure siano unicamente conservative e, quindi, applicabili esclusivamente in attesa di una decisione dello Stato membro di origine, secondo la Corte UE, può ammettersi la possibilità dello Stato membro di prestazione dei servizi di adottare azioni appropriate, incluso il divieto di stipulare nuovi contratti sul proprio territorio.